



STU Reggiane Spa

Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria

Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it

Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351



Reggio Emilia
città
delle persone

**ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - <http://www.comune.re.it/gare> -
tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

GARA EUROPEA

mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori, come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto la riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato "Capannone 18" quale componente del "*Parco dell'Innovazione, della Conoscenza e della Creatività*" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "*PRU_IP - 1a*" dell'"*Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane*" in Reggio nell'Emilia.

CIG 6805236267

CUP J89J14000840008

CUP J89J14000850007

(Capannone 18)

(anticipazione lavori Capannone 17)

CHIARIMENTO 1

Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano integralmente, facendo seguire, per ciascuna, la relativa risposta.

><

Quesito 1

"si domanda se le categorie OS3, OS28, OS30 siano surrogabili dalla categoria OG11. Si chiede inoltre se possibile esplicitare quali sono le categorie subappaltabili".

Risposta al quesito 1

1.1

Con riferimento alla prima parte del quesito, per effetto del disposto dell'articolo 216 comma 14 del d.lgs. 50/2016, è tuttora vigente l'articolo 79 del d.pr. 207/2010, norma che al comma 16 dispone: *"l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta"*. Rimane fermo quanto chiarito da ANAC con il parere di precontenzioso n. 27 del 13 marzo 2013 in ordine alla disciplina in forza della quale sia stata rilasciata l'attestazione SOA all'operatore economico.

In presenza di attestazione SOA rilasciata dando applicazione alla disciplina di cui al d.pr. 207/2010 sono ammesse alla gara le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per una classifica adeguata al più alto degli importi delle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 previsti nel Disciplinare di Gara (classifica IV o superiore) ovvero per una classifica corrispondente a quella richiesta per ciascuna delle singole categorie specialistiche (OS3, OS28, OS30) non possedute, secondo le modalità previste dal Disciplinare.

1.2

Per quanto attiene la seconda parte del quesito, si rinvia al disposto del comma 9.2 dell'articolo I.9 del Disciplinare di Gara: *"Il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 comma 4 lettera a) del Codice, è consentito per la totalità delle prestazioni delle lavorazioni, delle opere generali e delle opere specializzate previste dagli atti di*

gara, nel limite, generale e insuperabile, previsto dall'articolo 105 comma 2 del Codice, della quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto d'appalto".

><

Quesito 2

- "1) Sul bando di gara è previsto che la documentazione è possibile scaricarla gratuitamente, nel relativo disciplinare viene indicato che per tutti gli elaborati amministrativi e di progetto devono essere acquisiti presso Ufficio Gare del Comune di Reggio Emilia a fronte del pagamento della somma dei 10€. Quale dei due dobbiamo far riferimento?*
- 2) La nostra società parteciperà in ATI, sarà la mandataria del raggruppamento al momento del sopralluogo basterà avere la delega di tutte le società partecipanti al raggruppamento?*
- 3) Per le categorie OS 3; OS30; OS 28; è possibile partecipare tramite la categoria OG 11 classifica V?*
- 4) Per la categoria OS32 non essendo a qualificazione obbligatoria basta fornire la terna dei subappaltatori?"*

Risposta al quesito 2

2.1

Con riferimento alla richiesta 1, si deve fare riferimento a entrambe le disposizioni, ciascuna per gli atti, gli elaborati e i documenti pertinenti. L'articolo I.5 comma 5.1 del Disciplinare di Gara chiarisce: *"La partecipazione alla procedura aperta è subordinata, a pena di esclusione della gara: 5.1.1 alla presa visione dei luoghi ove si svolgeranno i lavori; 5.1.2 alla acquisizione dei CD contenenti tutti gli elaborati amministrativi e di progetto inerenti la procedura di gara; 5.1.3 alla acquisizione e all'utilizzo della Lista delle categorie di lavorazioni e forniture nonché della relativa Appendice alla lista. Tutti gli adempimenti di cui sopra sono condizioni di ammissibilità della presentazione dell'offerta, sì che in assenza anche di uno soltanto tra essi si procederà alla esclusione del concorrente dalla procedura di gara".*

Disposizione che ha valenza autonoma e cogente, a prescindere dal fatto che i

documenti siano altrimenti accessibili gratuitamente.

2.2

Con riferimento alla richiesta 2, trovano applicazione i comma 5.4 e 5.5 dell'articolo 1.5 del Disciplinare di Gara. La documentazione rilasciata dalle mandanti dovrà essere idonea a chiarire, in forma scritta, la volontà di ciascuno di costituirsi in RTI e l'indicazione univoca della mandataria.

2.3

Con riferimento alla richiesta 3, si rinvia a quanto sopra indicato sub 1.1.

2.4

Con riferimento alla richiesta 4, il Disciplinare specifica con chiarezza che la categoria OS32 non è a qualificazione obbligatoria, con le conseguenze del caso in relazione alla facoltà di subappaltarla integralmente, fermi restando i vincoli normativi e da Disciplinare di Gara al subappalto.

><

Quesito 3

- "1) *Per quanto indicato al punto 2.4.1 del disciplinare di gara in merito alla modalità di consegna della descrizione sintetica dell'offerta è corretta l'interpretazione che le 50 cartelle A3 o le 100 cartelle A4 sono complessive per tutti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica?*
- 2) *Per la sottoscrizione dell'offerta tecnica, provvedendo alla numerazione progressiva delle pagine pag xx di tot. è possibile siglare l'offerta in fronte e in calce?"*

Risposta al quesito 3

3.1

E' corretta l'interpretazione di cui al punto 1 del quesito.

3.2

L'operatore economico concorrente dovrà utilizzare, per la formulazione dell'offerta, modalità che consentano di ascrivere ad esso, in assenza di possibili dubbi, la paternità della stessa.

><

Quesito 4

"La presente, dovendo prenotare il prescritto sopralluogo per la gara in oggetto, per chiedere se lo stesso può essere effettuato, dalla consorziata designata all'esecuzione dei lavori, in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. C) del d.lgs 50/2016".

Risposta al quesito 4

Si rinvia al disposto del comma 5.4 dell'articolo 1.5 del Disciplinare di Gara: "per i consorzi e i gruppi Geie il sopralluogo potrà essere effettuato da una delle imprese facenti parte del consorzio o del gruppo".

><

Quesito 5

"In merito allo svolgimento del sopralluogo obbligatorio per la gara in oggetto lo scrivente Consorzio tra imprese Artigiane Lett. B) comma 2 del Codice) vorrebbe far presenziare un dipendente dell'impresa consorziata che sarà indicata quale esecutrice dei lavori è corretto? Anche tenendo in considerazione che il Consorzio, in questo caso, partecipa come Capogruppo di un R.T.I. costituendo".

Risposta al quesito 5

Si rinvia alla risposta al quesito 4. Ai sensi del comma 5.4 citato, l'operatore economico può essere rappresentato da un dipendente.

><

Quesito 6

"Il Disciplinare di gara prevede al p.to 2.4.1 di pag 72 che la documentazione atta ad illustrare le proposte migliorative ed aggiuntive offerte sia costituita da un fascicolo di circa 50 facciate A3 o 100 facciate A4. Si chiede conferma che quanto richiesto al successivo punto 2.4.2 non è altro che una maggiore esplicitazione di quanto richiesto al punto precedente, e quindi che la offerta tecnica sia costituita esclusivamente da quanto richiesto al punto 2.4.1 (50 schede A3 oppure 100

schede A4)".

Risposta al quesito 6

Si conferma che quanto previsto al capoverso 2.4.2 non modifica, ma integra e chiarisce quanto previsto al capoverso 2.4.1, i cui limiti quantitativi rimangono fissi.

><

Quesito 7

"Con riferimento al paragrafo 9.5 del disciplinare di gara, chiediamo cortesemente voler confermare che, in relazione alla previsione dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori, tale obbligo non è previsto per le categorie a qualificazione NON OBBLIGATORIA: - OS6 - OS7 - OS32. Infatti, la qualificazione nella categoria prevalente con classifica adeguata a coprire l'intero importo dell'appalto, consente di qualificarsi ed eseguire anche le lavorazioni ricadenti nelle categorie a qualificazione non obbligatoria potendo, il concorrente, solo riservarsi, se del caso, di avvalersi del subappalto per tali lavorazioni (subappalto non necessario) Si chiede altresì conferma che la terna di subappaltatori debba essere indicata per ciascuna delle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali il concorrente non possieda adeguata qualificazione".

Risposta al quesito 7

L'articolo 105, comma 6, richiamato dal Disciplinare di Gara, dispone: "6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo".

La norma di legge, dopo l'arresto di Adunanza Plenaria 2 novembre 2015 n. 9, interviene in modo innovativo sulla questione, imponendo espressamente l'indicazione di una terna di subappaltatori sia che si tratti di subappalto cd. qualificante o necessario, sia che si tratti di subappalto facoltativo (possedendo il concorrente tutti i requisiti di qualificazione). Si comprende trattarsi di un onere significativo a carico dei concorrenti, dal momento che l'indicazione di subappaltatori in fase di gara, quando cioè è ancora incerta l'aggiudicazione, inevitabilmente incide sull'organizzazione dei mezzi di esecuzione delle prestazioni, sia del concorrente che del subappaltatore. Tale però è il dato normativo e a tale dato ci si atterrà in sede di gara.

><

Quesito 8

- "1) *Chiediamo conferma che le categorie OG3, OS3, OS18-A, OS30 possano rientrare nella categoria prevalente essendo inferiori al 15%.*
- 2) *Chiediamo se le categorie OS3, OS28 e OS30 possano essere sostituite dalla categoria OG11 come previsto per legge".*

Risposta al quesito 8

8.1

Con riferimento al punto 1, trova applicazione, in forza dell'articolo 216 comma 15 del d.lgs. 50/2016, l'articolo 12 del d.l. 47/2014 e in particolare, il comma 2, lettera b) primo periodo. Si tratta di categorie a qualificazione obbligatoria di importo superiore a 150.000,00 euro che non possono essere eseguite in assenza della relativa qualificazione, salvo il subappalto.

8.2

Con riferimento al punto 2, si rinvia a quanto indicato sopra sub 1.1.

><

Errata corrige

Si precisa che, per mero errore materiale, sia il Bando che il Disciplinare indicano nell'importo di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) il contributo in favore dell'Autorità.

L'importo corretto è pari a euro 200,00 (duecento virgola zero zero) e in tale misura dovrà essere versato dagli operatori economici concorrenti. Fermo il resto.

Reggio nell'Emilia, 2 novembre 2016

STU Reggiane S.p.a.

F.to Il Consigliere Delegato

(Luca Torri)